


PARTE SPECIALE "B"
REATI SOCIETARI – ABUSO DI MERCATO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SAL S.r.l. nella seduta del 30-11-2020

Revisione 2 del 30.11.2020

Il Presidente SAL
Giuseppe Negri



1

INDICE

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	3
1.1 Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni	3
1.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio.....	6
1.3 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].....	11
2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS N. 231/2001.....	11
3. L SISTEMA DEI CONTROLLI.....	12
3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili.....	12
3.2 Standard di controllo specifici.....	13

Storico delle modifiche

Versione	Causale	Data
Prima Versione	Emissione	26/02/2014
Revisione 1	Novità normative e necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo	30/11/2015

Revisione corrente:

Versione	Causale	Data
Revisione 2	Novità normative e necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo	30/11/2020

PARTE SPECIALE “B” – REATI SOCIETARI

1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, si riportano, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall'**art. 25-Ter** del d.lgs. n. 231/2001.

I reati societari così richiamati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti tre tipologie:

1. Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni;
2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio;
3. Altri illeciti;
4. Abuso di mercato

1.1 Le falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

art. 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali

Art. 2621 (False comunicazioni sociali)

• Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c)

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 2 2621-bis”.

Il nuovo articolo 2621 codice civile prevede che il reato è sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni; vengono pertanto eliminate le soglie di non punibilità. Tuttavia sono considerati solo i fatti materiali e non le valutazioni. I soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, identificabili secondo la disciplina civilistica. Sono previste pene ridotte nel caso che i fatti siano di lieve entità: la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (nuovo art. 2621-bis);La lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa; la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non dall'ufficio. Inoltre con l'introduzione di un nuovo art. 2621-ter, si prevede una ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio;

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni”.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Tale norma civilistica, prima dell'entrata in vigore della nuova norma riguarda il falso in bilancio in danno della società, dei soci o dei creditori e prevede una detenzione da sei mesi a 3 anni. La norma, così come esce modificata dalla nuova legge, presenta le seguenti novità:

- aumento della pena (reclusione da 3 a 8 anni);
- trasformazione del falso in bilancio da reato di danno a reato di pericolo (ovvero basta solo il pericolo potenziale affinché il fatto possa essere considerato reato)
- la procedibilità è ora d'ufficio e non solo a querela;
- sono considerati solo i fatti materiali e non le valutazioni.

Come nel falso in bilancio delle società non quotate, elimina le soglie di non punibilità;

art. 2623 c.c. Falso in prospetto (disposizione abrogata e ora trasfusa nell'art. 173-bis del Testo Unico sulla Finanza).

Il reato in oggetto, in origine previsto dall'art. 2623 c.c. e ora disciplinato dall'articolo 173 bis, comma 1, del D. Lgs. 58/98, risponde all'esigenza, sentita dal legislatore, di distinguere la falsificazione di "prospetti" e i "documenti", dalla falsificazione di comunicazioni sociali, di cui ai precedenti articoli 2621 e 2622 cod. civ.

Il legislatore non ha attuato un coordinamento tra l'art. 173-bis e il D. Lgs. 231/01, pertanto, al momento dell'approvazione della presente Parte Speciale, il reato di falso in prospetto non è rilevante ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e non sarebbe stato in ogni caso rilevante per l'azienda, in quanto non soggetta alla disciplina del D. Lgs. n. 58/98.

Tale fattispecie, a titolo informativo, punisce la condotta di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto ed allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Analogamente al reato di false comunicazioni sociali, la fattispecie in esame bipartisce l'illecito in contravvenzione (1 comma) e delitto (2 comma), a seconda che la condotta descritta cagioni o meno un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

E' pertanto previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto), sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari del prospetto.

A differenza delle fattispecie di false comunicazioni sociali, tale norma è strutturata come reato comune: può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta incriminata.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell’ambito dell’azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (l’art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34)

La fattispecie si concreta nelle false attestazioni o nell’occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’azienda da parte dei responsabili della revisione; la condotta è punita con l’arresto fino ad un anno, nel caso in cui non vi sia danno per i destinatari delle comunicazioni, mentre la sanzione è più grave, reclusione da uno a quattro anni, se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale agli stessi.

Soggetti attivi sono i responsabili dell’azienda di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell’azienda e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

E’ previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari), sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l’idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell’ambito dell’azienda, nell’ipotesi di reato per il tramite:

- **Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi.(Collegio sindacale / Organi direttivi di SAL / Società di revisione del bilancio).**

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile)

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Si precisa che:

- l’illecito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329 e, nel caso in cui tale condotta abbia cagionato un danno ai soci, con la reclusione fino ad un anno, a querela della persona offesa.
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

1.2 La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Tale condotta è punita con la reclusione fino ad un anno.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori dell'azienda, tuttavia i soci possono essere chiamati a rispondere, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., nel caso in cui abbiano svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- La condotta è punita con l'arresto fino ad un anno
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato siano astrattamente rilevanti nell'ambito dell'azienda, nell'ipotesi di reato per il tramite:

- Operazioni straordinarie

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge..

Si fa presente che:

- La norma punisce il trasgressore con la reclusione fino a un anno;
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il reato, perseguibile solo a querela della persona offesa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ovvero di una banca o di altro soggetto sottoposto a vigilanza a norma del TUB e del TUF, o di un soggetto operante nel settore assicurativo, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, codice civile (obbligo di dare notizia - a carico dell'amministratore - agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'azienda).

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello dell'azienda, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente all'azienda un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, laddove la condotta consiste tanto nell'omessa comunicazione dell'interesse quanto nella successiva partecipazione alla delibera dispositiva dei beni sociali, entrambe le fattispecie debbano ritenersi integrate, pur verificandosi un concorso tra le due norme con prevalenza dell'art. 2629-bis quale violazione più grave delle due.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti. La pena prevista è della reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- la condotta è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

La condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o fraudolenti, della maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La fattispecie configura un reato comune, potendo essere commesso da "chiunque".

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

La norma individua due distinte ipotesi di reato.

La prima ipotesi consiste nell'espone fatti materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell'occultare, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'azienda per conto di terzi.

La seconda ipotesi punisce la condotta dei soggetti che consapevolmente ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (comma II).

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza; è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Si noti che per i reati descritti, il legislatore (art. 2639) equipara al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare l'azienda o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.

Art. 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2635-bis istigazione alla corruzione tra privati.

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo».

1.3 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

art. 184 D. lgs 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F. abuso di informazioni privilegiate

“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate (in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente), ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”.

art. 185 D. lgs 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F. manipolazione del mercato

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

1. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS N. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 1, le attività “sensibili” di SAL S.r.l., di seguito elencate:

- 1) **Rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge:** si tratta delle attività finalizzate alla gestione di tutte le comunicazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza (es. Garante per la Privacy, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).
- 2) **Gestione dei rapporti con Soci e Collegio Sindacale:** si tratta della gestione di tutte quelle attività necessarie a rendere disponibile al Collegio Sindacale i documenti e/o le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di controllo.
- 3) **Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni Sociali in genere:** si tratta della gestione delle attività finalizzate alla redazione del bilancio civilistico, dei report economici infrannuali e/o di altre comunicazioni sociali previste.
- 4) **Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione):** si tratta delle attività propedeutiche e consecutive lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci quali ad esempio la predisposizione dei documenti necessari allo svolgimento delle assemblee, la convocazione e la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali.
- 5) **Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve e operazioni sul capitale:** si tratta delle attività finalizzate alla gestione delle operazioni ordinarie / straordinarie sul capitale sociale (es. effettuazione di operazioni di riduzione del capitale sociale, ripartizione degli utili e riserve).

2. L SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- Standard di controllo "specifici" applicati alle singole attività sensibili.

3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Procedure:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia

verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Procure e deleghe:** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbano essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle singole attività sensibili individuate:

1) Rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge

Per quanto riguarda gli standard di controllo associati all'attività sensibile, si rimanda a quanto previsto all'interno della "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

2) Gestione dei rapporti con Soci e Collegio Sindacale

- **Procedure:** l'attività sensibile è regolata dalla procedura operativa "Gestione del Bilancio, della contabilità e dei rapporti con gli organi di controllo" che definisce i principi generali ed i controlli a cui attenersi per la gestione del processo in oggetto.
- **Tracciabilità:** la Procedura "Gestione del Bilancio, della contabilità e dei rapporti con gli organi di controllo" prevede:
 - processi di controllo ed autorizzazione della documentazione predisposta per i Soci / Collegio Sindacale;
 - l'archiviazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della tracciabilità del processo in oggetto;
 - la tracciabilità dei rapporti intrattenuti dalla Società con soggetti pubblici nel corso della gestione dei rapporti con i Soci ed il Collegio Sindacale.

Inoltre, la documentazione redatta dalla Società è opportunamente registrata presso il protocollo aziendale.

- **Segregazione dei compiti:** il processo risulta segregato in quanto le attività operative sono affidate al Settore Amministrativo Personale Finanziario e alla Commissione di Selezione; le attività di controllo sono affidate al Direttore Amministrativo Finanziario e al Direttore Generale sulla base dei poteri conferiti dal CdA; le attività autorizzative spettano al Presidente del CdA.

- Procure e deleghe: la regolare tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili e la sottoscrizione delle pratiche amministrativo / fiscali è demandata al Direttore Generale sulla base dei poteri conferiti dal CdA.
- Ruoli e Responsabilità: i ruoli e le responsabilità delle diverse fasi del processo in oggetto sono definiti dalla Società all'interno dei seguenti documenti:
 - Procedura “Gestione del Bilancio, della contabilità e dei rapporti con gli organi di controllo”;
 - Organigramma aziendale;
 - Documento “Organizzazione Aziendale” circa la descrizione delle mansioni per Aree funzionali.
- Flussi informativi: la Procedura “Gestione del Bilancio, della contabilità e dei rapporti con gli organi di controllo” prevede la trasmissione all’Organismo di Vigilanza della Società di flussi informativi annuali sull’attività sensibile in oggetto, a cui si rimanda per dettagli, e l’obbligo di segnalazione in capo a tutti i dipendenti / collaboratori della Società di comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001.

3) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni Sociali in genere

- Procedure: l’attività sensibile è regolata dalla procedura “Gestione del Bilancio, della contabilità e dei rapporti con gli organi di controllo” che definisce i principi generali ed i controlli a cui attenersi per la gestione del processo in oggetto.
- Tracciabilità: la Procedura “Gestione del Bilancio, della contabilità e dei rapporti con gli organi di controllo” prevede:
 - processi di controllo ed autorizzazione della documentazione predisposta (es. redazione del bilancio di esercizio ad opera del Responsabile Amministrativo Personale Finanziario con l’eventuale supporto del fiscalista esterno e verifica da parte del Direttore Amministrativo Finanziario);
 - l’archiviazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della tracciabilità del processo in oggetto;

Inoltre, la documentazione redatta dalla Società è opportunamente registrata presso il protocollo aziendale.

- Segregazione dei compiti: il processo risulta segregato in quanto le attività operative sono affidate al Settore Amministrativo Personale Finanziario il quale coordina tutti i processi propedeutici alla redazione del bilancio con l’eventuale supporto di un fiscalista esterno; le attività di controllo sono demandate al Direttore Amministrativo Finanziario, all’Amministratore Delegato ed al Direttore Generale; il CdA esamina ed approva il progetto di Bilancio di Esercizio e la Relazione sulla Gestione prima dell’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
- Procure e deleghe: la regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili è demandata al Direttore Generale sulla base dei poteri conferiti dal CdA.

- Ruoli e Responsabilità: i ruoli e le responsabilità delle diverse fasi del processo in oggetto sono definiti dalla Società all'interno dei seguenti documenti:
 - Procedura “Gestione del Bilancio, della contabilità e dei rapporti con gli organi di controllo”;
 - Organigramma aziendale;
 - Documento “Organizzazione Aziendale” circa la descrizione delle mansioni per Aree funzionali.

- Flussi informativi: la Procedura “Gestione del Bilancio, della contabilità e dei rapporti con gli organi di controllo” prevede la trasmissione all’Organismo di Vigilanza della Società di flussi informativi annuali sull’attività sensibile in oggetto e l’obbligo di segnalazione in capo a tutti i dipendenti / collaboratori della Società di comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001.

4) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione)

- Procedure: l’attività sensibile è regolata dallo Statuto societario che definisce le regole per il funzionamento degli organi sociali, incluse le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione. Le attività di segreteria societaria, verbalizzazione ed archiviazione della documentazione rilevante sono svolte dagli organi sociali con il supporto operativo dello Staff del Presidente Comunicazione – Bilancio Sociale e Monitoraggi Ambientali.
- Tracciabilità: come previsto dallo Statuto societario, le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea devono essere verbalizzate sui Libri Sociali; tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo debbano avere accesso ai libri sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

5) Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve e operazioni sul capitale

- Procedure: l’attività sensibile è regolata dalla procedura “Gestione del Bilancio, della contabilità e dei rapporti con gli organi di controllo” che definisce i principi generali ed i controlli a cui attenersi per la gestione del processo in oggetto.
- Tracciabilità: la Procedura “Predisposizione del Bilancio e gestione dei rapporti con i Soci e Collegio Sindacale” prevede:
 - processi di controllo ed autorizzazione delle attività di gestione delle operazioni ordinarie / straordinarie sul capitale sociale;
 - l’archiviazione di tutta la documentazione rilevante ai fini della tracciabilità del processo in oggetto;

Inoltre, le delibere concernenti la gestione corrente delle attività societarie e la documentazione rilevante a supporto è opportunamente registrata presso il protocollo aziendale.

- Segregazione dei compiti: il processo risulta segregato in quanto le attività operative sono affidate al Settore Amministrativo Personale Finanziario (con riferimento alla contabilizzazione delle operazioni sul capitale) ed al Direttore Generale ed all'Amministratore Delegato (con riferimento alla gestione operativa di eventuali operazioni sul capitale); le attività di controllo ed approvazione sono demandate al CdA e all'Assemblea dei Soci.
- Ruoli e Responsabilità: i ruoli e le responsabilità delle diverse fasi del processo in oggetto sono definiti dalla Società all'interno dei seguenti documenti:
 - Procedura “Gestione del Bilancio, della contabilità e dei rapporti con gli organi di controllo”;
 - Organigramma aziendale;
 - Documento “Organizzazione Aziendale” circa la descrizione delle mansioni per Aree funzionali.